
 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

XXXIX.**TORNATA DEL 10 MARZO 1875**

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Nuova redazione dell'articolo 153, stato rinviato alla Commissione insieme ai successivi articoli dal 154 al 158 — Emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Domanda di schiarimenti del Senatore Menabrea, fornite dal Relatore — Replica del Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Cannizzaro — Approvazione dell'articolo 153 e dei successivi articoli 154 e 155 — Modificazioni proposte dal Relatore all'articolo 156 approvate in unione all'articolo — Approvazione dell'articolo 157 — Modificazione della Commissione all'articolo 158, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia ed approvazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo 202 — Paragrafo aggiunto dal Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 203 ed approvazione dell'aggiunta, nonché dell'articolo 203 — Modificazioni introdotte dalla Commissione e dal Commissario Regio nel paragrafo 3 dell'articolo 204 — Considerazioni del Senatore Vitelleschi cui risponde il Relatore — Repliche del Senatore Vitelleschi e del Relatore e parole del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo colle modificazioni concertate tra il Ministero e la Commissione al paragrafo 3 — Modificazioni del Ministro di Grazia e Giustizia al paragrafo 1 dell'articolo 206 ed approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 207, 208 e 209 — Emendamento della Commissione al N. 3 del paragrafo 1 dell'articolo 210, accettato dal Ministero ed approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Tecchio all'intestazione del Capo VI accettato dalla Commissione e dal Ministero, approvato — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 211 — Osservazioni del Senatore Miraglia, del Relatore e del Commissario Regio — Reiezione degli emendamenti del Senatore Tecchio ed approvazione dell'articolo — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 212 combattuti dal Relatore e dal Commissario Regio, respinti — Modificazione al paragrafo 3 proposta dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo, emendato al paragrafo 1 dalla Commissione col consenso del Ministro — Approvazione dell'articolo 213 e del successivo articolo 214 — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 215 combattuti dal Relatore, respinti — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 216.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **BERETTA** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Interrogo l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Ministro se si sono messi d'accordo riguardo agli emendamenti proposti sull'art. 153, o meglio a tutto il titolo II, giusta la proposta adottata nella seduta di ieri. Se si sono messi d'accordo, riprenderemo la discussione a quel punto, altrimenti la continueremo all'art. 202 al quale ci siamo fermati ieri.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Oggi la Commissione si riuni e v'intervennero diversi onorevoli Senatori proponenti emendamenti alla formola del progetto ministeriale dell'art. 153, e la Commissione a maggioranza di voti ha adottato cogli onorevoli proponenti la seguente redazione che semplifica e non altera il primitivo concetto.

« Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offenda il sentimento religioso, è punito colla detenzione da quattro mesi a un anno, e con la multa estensibile a lire mille. »

Segue il paragrafo secondo che non è stato variato, se non che si è sostituita la frase: *di un culto ammesso*, all'altra: *di una religione ammessa*, perchè corrisponde all'emendamento del paragrafo primo.

Si è poi creduto conveniente dopo le parole *offende il sentimento religioso*, di sopprimere le parole *di chi lo professa*, perchè si è reputato che esse siano inutili e forse anche troppo restrittive del significato della disposizione.

Io quindi depongo questa redazione al banco della Presidenza, e lascio al Senatore Cannizzaro che ha domandato la parola, di esporre i termini e le ragioni del suo emendamento che è discorde da quello della Commissione.

PRESIDENTE. Leggo la formola adottata dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avendo già espresso il mio convincimento che colla legge penale non si deve tutelare il sentimento religioso come tale, ma che non si può altro fare, che difendere i diritti dei cittadini che professano un determinato culto, ne viene di conseguenza che io non posso votare questa formola.

Se vi fosse qualche cosa che più determinasse questa ragione di punire che sarebbe l'oltraggio ad una classe determinata di cittadini, sia questa classe più o meno ampia, allora io l'accetterei; sebbene, dirò, che non ve ne sarebbe bisogno, poichè negli altri articoli si tutela abbastanza il culto.

Io aveva presentato alla Commissione un emendamento, nel quale sarebbe scolpita quest'idea, che la ragione del punire sarebbe l'oltraggio ad una classe di cittadini che professano una religione. Io aveva detto: « Chiunque, al fine di oltraggiare una classe di cittadini, che professa una religione, pubblicamente con atti e con parole schernisce o vilipende le credenze od il culto di tal religione. » Come vedete, vo bene innanzi dicendo: Chiunque pubblicamente schernisce e vilipende il culto o le credenze di una religione, col fine di offendere coloro che la professano, ecc. Questa dicitura a me parrebbe preferibile a quella che parla del sentimento religioso, e l'adotterei perchè non uscirebbe dal mio modo di pensare, mentre quella della Commissione resta, secondo me, quasi tanto indeterminata quanto lo era l'articolo primitivo, e contiene ancora la pretesa di tutelare con leggi penali il sentimento religioso astratto.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro la nuova formola della Commissione, della quale ho or ora dato lettura?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo ravvisando nella nuova formola proposta dalla Commissione null'altro che la espressione del concetto che sta scritto nell'articolo 153 del progetto del Ministero, con forma diversa, la quale più chiaramente e più scolpitamente renderebbe il pensiero del legislatore, non può incontrare difficoltà ad accettarla. È sembrato indifferente il sostituire alla espressione di *religione*, che esprime propriamente il complesso delle credenze e dei riti, l'altra di *culti*, poichè anche questa presa nel suo lato significato abbraccia tanto il culto esterno quanto il culto interno, e quindi inchiude precisamente quegli stessi elementi i quali per avviso del Governo si trovavano compresi nell'espressione generica di *religione*. Evvi in questa variazione il solo vantaggio di meglio chiarire il vero fine della legge, siccome è stato osservato che contro la religione, come ente astratto, non si può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

delinquere, così il Governo trovando degna di riguardo la osservazione, ha consentito a sostituire all'espressione *religione* quella di *culto*, come più atta ad escludere la idea che s'intenda di difendere l'ente astratto della religione da offese od oltraggi.

*E questa sostituzione ci permetterà anche di mutare la rubrica del titolo, sopprimendovi pure secondo l'intendimento del progetto la parola *religione*, e conservando quella di *culti*, parola, ripeto, che comprende tutti quegli elementi che stanno pure inchiusi nella parola *religione*, ma in una forma, la quale può presso alcuni incontrare difficoltà e generare incertezza.

Quanto poi alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Cannizzaro sulla nuova formola, io credo che se egli vorrà riflettere colla sua solita perspicacia alle espressioni della formola proposta dalla Commissione e porle in raffronto con quelle dell'altra formola che egli ha presentato al Senato, si persuaderà che fra le due formole intercede questa sola differenza che l'una è più legislativa, più concettosa e più propria; e l'altra, la sua, si scosta dal linguaggio generalmente usato dai Codici e dalle leggi nostre, e dà luogo a dubbi, a questioni che importa sommamente di evitare in questa materia tanto delicata e disputabile. Ognuno comprende che quando si parla di offese al sentimento religioso, non si può parlare che di coloro che professano ed hanno un sentimento religioso. Come mai si potrà far oltraggio a un sentimento religioso in chi non lo professi? Si direbbe colla formola dell'onorevole Cannizzaro, cosa inutile e perciò stesso pericolosa.

A noi pare evidente che il voler inscrivere nell'articolo l'indicazione delle persone che professano un determinato culto non vi aggiunge nulla, e può d'altra parte ingenerare dubbiezze, imperocchè tra le diverse religioni vi sono dei principi comuni, e chi offende uno di questi principi comuni a tutti i culti, come sarebbero l'esistenza di Dio, la esistenza e immortalità dell'anima, una vita futura, ed altri principi fondamentali, offende tutti coloro che professano una qualsiasi religione. Ci sono poi credenze speciali le quali, quando siano fatto oggetto di contumelia e di derisione, offenderanno soltanto coloro che professano la religione di

cui quelle credenze costituiscono un elemento. Voi comprendete dunque che voler limitare l'espressione del sentimento religioso a coloro che professano questa o quella religione è far cosa, a mio avviso, meno precisa e meno esatta. L'onorevole Cannizzaro vorrebbe inoltre che invece di usare la espressione *contumelie* se ne usassero due e si dicesse: *schernisce* e *vilipende*.

Ognuno che conosce il significato proprio e legale della parola *contumelia* già usata nel nostro Codice del 1859, il quale impera nella maggior parte d'Italia, sa che nella contumelia sono compresi lo scherno, il vilipendio e la derisione. Perchè adunque il legislatore vorrà usare due espressioni dove può manifestare il suo concetto con una sola?

Per queste brevi considerazioni io credo che la formola della Commissione sia da preferirsi, siccome quella che sostanzialmente non fa che riprodurre quel concetto che il Governo ha inteso di esprimere nell'articolo 153. La differenza è di forma e di locuzione, non di sostanza; è questo il motivo che ci determina ad accettarla.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine cominceremo dall'intestazione del Titolo II.

Essa, nel progetto ministeriale, è così concepita:

Dei reati contro la religione e il libero esercizio dei culti.

Pare che sia una cosa intesa fra il signor Ministro e la Commissione.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si direbbe semplicemente: *Dei reati contro il libero esercizio dei culti*. E a siffatto riguardo farò osservare al Senato che questa locuzione abbraccierebbe tutte le disposizioni del Titolo, inquantochè anche le contumelie e le offese alle credenze religiose, ai riti ed alle cerimonie sono un impedimento al libero esercizio, poichè turbano coloro i quali esercitano quel culto che è fatto segno a contumelie e ad ingiurie.

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti...

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MENABREA. Io non voleva entrare in questa discussione, imperocchè gli oratori che parlarono in proposito hanno esposto con abbastanza chiarezza le loro idee. Tuttavia mi pare che vi rimanga ancora qualche dubbio sul risultato delle proposte che sono state finora portate innanzi a voi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Io domando alla Commissione ed al signor Commissario Regio se nel loro articolo ora proposto e così concepito:

« § 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offende il sentimento religioso, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire. »

Domando, dico, se hanno previsto il caso, di un proselitismo ardente e pubblico per distaccare individui da un culto ed indurli ad un altro, proselitismo che può essere accompagnato da contumelie e destare dei disordini, eccitare i partiti e risvegliare il fanatismo. A prevenire tali eccessi mi pare che si debba anche pensare.

Io credo che lo scopo del legislatore non è quello di fare un trattato di filosofia, ma bensì di dare al Governo i mezzi per mantenere l'ordine pubblico e per fare rispettare tutto ciò che vi ha di rispettabile nella società.

Si è detto da alcuni onorevoli oratori che la società non si compone soltanto di beni materiali, ma poggia anche sul sentimento religioso che esiste in tutti i popoli, e, checché se ne dica e ne possano dire i filosofi, è un sentimento generale al quale sono informate tutte le società.

Qui, volere o non volere, siamo informati ai principii del cristianesimo; in Turchia le popolazioni sono, in gran parte informate ai principii del maomettismo; nelle Indie, il bramismo, ed il bonatismo costituiscono la base sociale.

Il legislatore adunque, deve fare rispettare quel sentimento religioso al pari della proprietà e di altri interessi civili e metterlo al riparo dalle contumelie che lo possono offendere.

Epperò desidero sapere se quei sentimenti che fanno parte dell'essenza umana ed ai quali l'uomo obbedisce quasi inconsciamente, sono coll'articolo proposto abbastanza tutelati contro le contumelie e contro gli eccessi che, oltre di ledere la libertà di coscienza, possono provocare delle reazioni tanto più pericolose che il fanatismo religioso è come un fuoco a stato latente nel cuore dell'uomo e si riaccende con violenza infrenabile per effetto della percossa.

Io prendo un esempio: supponiamo che si vada in un paese musulmano, che si vada sopra una piazza pubblica a dire che Maometto

è un impostore. Certamente una tale parola non sarebbe diretta a qualche individuo ma a tutto un ordine sociale e senza dubbio una talo ingiuria contro il profeta susciterebbe il fanatismo e darebbe luogo a disordini. Qui in Roma il numero dei credenti è forse maggiore che altrove; si vada in un luogo aperto al pubblico a dire che il vangelo non è una verità, che tutto quello che è scritto nella Bibbia sono favole e tante altre cose consimili; non sarebbe ciò un eccitare le passioni e dare luogo a guai lamentevoli?

Io spero che tanto l'onorevole Relatore della Commissione che l'onorevole Commissario Regio daranno al mio quesito una risposta appagante e vorranno dimostrare che l'articolo di cui si tratta dà al Governo il mezzo di fare rispettare un sentimento in sé rispettabile e di frenare delle provocazioni che possono condurre al risveglio del fanatismo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Risponderò brevissimamente all'interpellanza dell'on. Senatore Menabrea.

La sua domanda si riduce a questi termini: dato che si eserciti il proselitismo per distaccare da una credenza gli individui che vi appartengono, se contro questo disordine la legge sia forte abbastanza per impedirlo.

Io faccio una distinzione: il proselitismo, qualunque sia il suo scopo è una propaganda, e sta nei termini della libera discussione, della libera professione dei principii filosofici, o religiosi o morali.

Finchè non mi si suppone altro che un agitatore che va a propugnare dottrine in diversi paesi, sulle pubbliche piazze, nei *meetings*, usi pure egli di qualunque dei mezzi che si sogliono usare per propagare le idee, e con questi mezzi tenda a distaccare le genti da una religione per farne loro abbracciare un'altra, io credo che non ci sia reato e che la legge non se ne debba preoccupare.

Questa è la lotta dei principii che ha voluto lasciare pienamente libera il progetto ministeriale e contro cui non intese sollevare eccezioni la Commissione.

Fin qui siamo precisamente nei termini della libertà del pensiero, della libertà della parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

La legge da che si vuole premunire? Si vuole premunire contro gli abusi. Ora, quando il pro-selitismo sarà esercitato in modo che rechi offesa, come lo suppone l'art. 153 formulato dall'onorevole signor Ministro e dallo stesso signor Ministro riformato, quando, dico, sarà esercitato in modo che offenda la tranquillità dei credenti, che includa la contumelia, il disprezzo, il vilipendio, lo scherno (usiamo pure la parola che si vuole, il concetto è sempre lo stesso), questa propaganda degenererà in abuso, e allora è certo che la legge sarà forte abbastanza della disposizione formulata dalla Commissione per resistervi e per impedirlo.

Ma gli esempi adottati dall'onorevole Senatore Menabrea non mi pare che si attaglino al concetto di cui stiamo discutendo. Egli ha supposto, che uno vada in un paese mussulmano a predicare che Maometto è un impostore; o che uno venga a Roma a combattere il Vangelo, e a predicare, e difendere il panteismo od altre dottrine, che non sono concordi a quelle, che sono generalmente ricevute nel paese, e ripugnano alla religione evangelica: ma, in questo caso versiamo ancora nell'ipotesi della propaganda; siamo nell'ipotesi dell'insegnamento di una dottrina, che forse sarà falsa non però perturbatrice dell'ordine sociale, e colui che cerca di farla prevalere, finchè non passa questi limiti, sia pure che tenda a produrre una rivoluzione morale o religiosa, questo sollevatore delle masse si tiene nei confini della libertà della discussione, ed è intangibile di fronte alla legge. Nè potremo certo accusare di impotenza la legge se rispetta la manifestazione delle opinioni, e il libero uso di tutti i mezzi che dà la ragione e la sapienza per farle prevalere, e allora solamente, colui che combatte il Vangelo, e sostiene le idee panteistiche, potrà esser colpito dalla legge penale, quando eccedendo nei modi, eccedendo nelle forme, verrà a vilipenderne il culto, o suscitare il disprezzo contro la credenza, perchè in questo modo potrà, offendendo il sentimento religioso generale, recare offesa alla libertà individuale, alla libertà del pensiero, alla libertà della coscienza.

Ecco il concetto della proposta ministeriale, ecco il concetto che ha avuto la Commissione nell'accettarla e modificarla nel modo che vi è stato proposto.

Che cosa vorrebbe di più l'onor. Menabrea per poter dire che la legge è forte abbastanza per impedire i disordini, per prevenirli con la punizione di quelli che tenteranno di perturbare l'ordine pubblico?

Consideri l'onorevole Menabrea che la legge penale non ha altro modo di resistere agli abusi se non che la punizione degli abusi medesimi. Che se poi questi abusi non si verificano, in questo caso, contro l'esercizio della libertà della parola, sarà e dovrà anche essere impotente la legge, a resistere a queste manifestazioni dell'attività del pensiero individuale. La Commissione con ciò crede di aver abbastanza giustificato la proposta ministeriale da essa accettata e modificata.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Risponderò poche parole all'onorevole Relatore della Commissione. Io non metto in dubbio che ognuno abbia il diritto di parlare e di pensare a modo suo, come pure di emettere le opinioni che crede, io quindi ammetto che la libertà del pensiero e della parola sia intangibile, anzi credo che anche nelle Università l'insegnare i principii i più diversi, sia, fino a un certo punto, lecito, fino a che, cioè, non ne derivino disordini sociali, imperocchè dalla lotta delle opinioni talvolta nasce la verità. Ma una tale libertà deve trovare un limite al punto in cui essa offende un sentimento rispettabile e può provocare in tal modo reazioni che conducono a disordini.

Ciò che io domando si è, di sapere se con questo articolo di legge il Governo ha in mano i mezzi per poter prevenire gli abusi che da una sconfinata libertà possono avvenire, come quando con questa sterminata libertà si venisse ad offendere il sentimento religioso in modo da destare una reazione la quale potrebbe tradursi in una esplosione di fanatismo.

Come dissi, io ammetto nel modo più assoluto la libertà del pensiero; ma la manifestazione di quella libertà è vincolata alla condizione di non offendere quella degli altri, di rispettare le convinzioni religiose e di non suscitare manifestazioni contrarie che possono dare luogo a gravi disordini e turbare la tranquillità della società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Se a quest' uopo l' articolo proposto non fosse sufficiente, io non sarei da tanto da proporne un altro, ma lascierei al signor Ministro ed alla Commissione la cura di provvedere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo di potere assicurare l' onorevole Senatore Menabrea come ha fatto l' onorevole Relatore della Commissione, che la formola proposta per l' articolo 153, è concepita in tali termini da porre un freno sufficiente a tutti gli abusi che si possano commettere a danno di qualunque credenza professata nel Regno.

L' onorevole Senatore Menabrea ha parlato del proselitismo; a questo riguardo ha osservato molto saviamente l' onorevole Relatore della Commissione, che il proselitismo in sè stesso non può essere vietato in un sistema di Governo che professi, come il nostro libertà di culto e piena tolleranza. Su questo punto l' onorevole Senatore Menabrea ha dichiarato di essere intieramente consenziente col Governo e colla Commissione. Il principio della libertà religiosa è da lui francamente accettato. Egli si preoccupa unicamente degli abusi che si possono commettere a danno della libertà di religione per cagionare perturbazioni civili o politiche, ed anche religiose, e desidera che la legge sia fatta in modo da porre un argine contro pericolo di perturbazioni per motivo di religione. A questo riguardo io non esito a confermare, che quando la legge tutela largamente senza eccezione il sentimento religioso, contro qualunque contumelia, contro qualunque attacco, il quale esca dal regolare e pacifico uso della libertà religiosa, provvede intieramente a quella tutela, che può domandare in questa materia una società bene ordinata.

Una disposizione la quale andasse più in là, correrebbe certo il pericolo di ledere dei principii, che tutti vogliamo rispettare, cioè i principii di libertà e di libera discussione anche in fatto di culti. I principii religiosi possono essere discussi, e in privato e in pubblico, come tutte le altre materie; ma la discussione si deve contenere entro quei limiti di decenza e di rispetto, che sono proprii di ogni discussione in un paese civile.

Quando si trascendono cotesti limiti; quando invece di discutere, si vilipende; quando, invece di ragionare, si cerca di soverchiare, con ingiurie; quando non si impugna, ma si

vilipende una credenza religiosa, allora interviene la legge, repressiva della contumelia e tutrice della resa libertà ed io credo che questa legge formolata come è nella proposta fatta dalla Commissione ed accettata dal Governo, offra contro questo pericolo un riparo largo ed efficace.

PRESIDENTE. Ritorniamo dunque all' intestazione del Titolo II. Resta inteso che invece di dirsi: dei reati contro il libero esercizio della religione, deve dirsi: dei reati contro il libero esercizio dei culti.

Passiamo all' art. 153.

Il Senato ha inteso la nuova formola proposta dalla Commissione, accettata dal signor Ministro.

Domando all' onorevole Senatore Cannizzaro se insiste nella sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l' articolo 153 colle modificazioni apportatevi dalla Commissione.

Lo rileggo:

Art. 153.

« § 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offende il sentimento religioso, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

» § 2. Quando la contumelia è commessa col mezzo della stampa, la detenzione non può eccedere i tre mesi. »

Chi approva quest' articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 154.

« § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze; minacce od invettive l' esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

» § 2. Chiunque turba in altro modo l' esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. »

(Approvato.)

Art. 155.

« Chiunque, fingendosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito con la deten-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

zione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

Il Senatore Sineo propone di sopprimere quest'articolo.

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 156.

« § 1. Chiunque, per disprezzo di una delle religioni indicate nell'articolo 153, distrugge, infrange, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico od in presenza di due o più persone, cose destinate al culto; o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

» § 2. Qualunque altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dietro l'emendamento portato all'intestazione del titolo secondo e al paragrafo 1 dell'art. 153, bisognerebbe anche al paragrafo 1 dell'art. 156, sostituire alle parole *una delle religioni*, le parole *uno dei culti ammessi nello Stato*. A questo stesso articolo (siccome fu ieri proposto con emendamento) converrà pur togliere le parole, *od in presenza di due o più persone*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 156 come è stato emendato dalla Commissione.

Art. 156.

« § 1. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato indicati nell'art. 153, distrugge, infrange, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

» § 2. Qualunque altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, è

punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Chi approva l'art. 156 così modificato abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 157.

« Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

Chi approva l'art. 157, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 158.

« Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o per superstizione, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni. »

A quest'articolo la Commissione dopo le parole *per fine d'ingiuria* aggiungerebbe *o lucro*.

Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

« Art. 158. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o di lucro, o per superstizione, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni. »

(Approvato.)

Ora ripiglieremo la discussione al punto al quale l'abbiamo lasciata ieri e precisamente al Capo terzo.

CAPO III.

Della violazione dei sigilli e delle sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito.

Art. 202.

« § 1. Chiunque deliberatamente infrange rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

della competente autorità, a fine di assicurare la conservazione o l'identità di qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

» § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, e vi è aggiunta la multa estendibile a duemila lire, se il colpevole è l'uffiziale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli o il custode delle cose assicurate coi medesimi.

» § 3. Il pubblico uffiziale o il custode, per la cui negligenza è stato commesso il reato di che nel § 1, è punito con multa estendibile a mille lire.

» § 4. Alle pene applicabili al pubblico uffiziale nel caso preveduto dal § 2 del presente articolo è aggiunta la sospensione dall'ufficio estendibile a cinque anni. »

(Approvato.)

Art. 203.

« Chiunque sottrae, distrugge o sopprime corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, atti od altre carte contenute negli archivi, nelle cancellerie o in altri luoghi di pubblico deposito, è punito con la reclusione estendibile a sette anni. »

Il Guardasigilli a quest'articolo propone l'aggiunta di un paragrafo in questi termini:

« § 2. Se il danno cagionato è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. »

Chi approva l'art. 203 con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 204.

« È colpevole di resistenza alla pubblica autorità colui che, con violenze o con minacce, si oppone a qualsiasi uffiziale pubblico od agente della forza pubblica nell'atto in cui procede all'esecuzione di leggi, sentenze o provvedimenti della pubblica autorità, od a coloro che, richiesti, li aiutano nell'adempimento del loro incarico. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 205.

« § 1. La resistenza alla pubblica autorità è punita:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni, se è commessa senz'armi; e maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è stato raggiunto l'intento;

2. con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è commessa con armi; e maggiore di tre anni, se è stato raggiunto l'intento;

3. con la relegazione da cinque a dieci anni, se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

» § 2. La resistenza alla pubblica autorità è commessa con armi quando, anche uno solo di coloro che vi parteciparono, era palesamente armato.

» § 3. Le dette pene sono diminuite di un grado, quando la resistenza alla pubblica autorità venne commessa senz'armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto se stesso, i propri ascendenti o discendenti, i fratelli o le sorelle, od il coniuge. »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Al § 3 di quest'articolo la Commissione dopo le parole, *o discendenti*, aggiunge le parole, *gli affini in linea retta*.

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non solo accetta quest'aggiunta, ma crede che si dovrebbe andare più in là. La Commissione ha creduto conveniente di aggiungere nel paragrafo 3 dell'art. 205 anche *gli affini in linea retta*: propongo di estendere questa favorevole disposizione anche al caso in cui il colpevole tende a sottrarre dall'arresto lo zio od il nipote, o gli affini negli stessi gradi dei consanguinei ivi indicati, seguendo così lo stesso sistema che venne adottato in altri articoli del progetto, i quali contemplano reati ancor più gravi. Ed invero l'art. 232 dispone, non essere punita la falsa testimonianza, quando sia stata fatta in giudizio penale a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli o delle sorelle, degli zii o nipoti, o degli affini negli stessi gradi.

Parimenti, giusta l'articolo 492 non ha luogo azione penale per furto, ovvero la pena è diminuita di un grado, quando venne commesso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

a danno d'un congiunto od affine, nei gradi anzidetti.

Ora, non vedrei il perchè mentre si è creduto che il vincolo della parentela o dell'affinità entro il terzo grado debba esercitar tanta influenza da escludere l'applicazione della pena, o da consigliarne almeno la diminuzione in materia così grave ed importante, qual'è la falsa testimonianza ed il furto, non debbasi dire altrettanto allorchè trattasi di resistenza alla pubblica autorità.

Proporrei pertanto di modificare il fine del detto paragrafo terzo, formulandolo come segue: « ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, il coniuge, i propri ascendenti o discendenti, gli zii o nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi. »

Per evitare poi le inutili ripetizioni allorchè verranno in discussione altri articoli nei quali occorra indicare le stesse persone, proporro di riferirsi senz'altro a quelle menzionate in quest'art. 205.

PRESIDENTE. Il Relatore aveva chiesto la parola?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io desiderava solo di sapere se il Ministero accettava la proposta della Commissione, e poichè ho la parola, dichiaro che la Commissione accetta la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei fare una semplice considerazione; far cioè osservare se non sembri un po' esagerata la pena accennata nel numero terzo del paragrafo primo, che punisce colla relegazione di cinque a dieci anni la resistenza alla forza pubblica se è commessa da più di cinque persone, ancorchè non armate, ecc.

Ora, cosa può essere la resistenza alla forza pubblica di persone non armate?

Mi pare che questo fatto non possa mai avere tale importanza da giustificare 10 anni ed anche cinque di reclusione. Vi sono certamente dei casi in cui questi fatti possono essere nella sostanza lievissimi, ed effetto di sola imprudenza, benchè concertati da prima; per esempio, quando si tratta di contravvenzione all'ordine pubblico in occasione di feste in cui la popolazione è sovraccitata; mi pare che il non poter loro dar meno di cinque anni di reclu-

sione sia eccedere la misura della pena e renderla di troppo sproporzionata al reato.

Io non faccio alcuna proposta, ma sottopongo queste considerazioni all'onorevole Ministro e all'onorevole Relatore, affinchè vedano se fosse qui il caso di abbassare almeno il minimo della pena.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore accetta la diminuzione di pena proposta dall'onorevole Senatore Vitelleschi?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il sistema cui allude l'onorevole Vitelleschi romperebbe tutta l'armonia della gradazione di queste pene. L'onorevole Vitelleschi non ha riflettuto che i fatti per cui può essere applicabile la pena da 5 anni a 10 anni almeno di relegazione non sono così leggieri e di sì poca importanza come egli suppone, perchè si tratta in questi casi di resistenza all'autorità pubblica commessa da più di cinque persone, sebbene non armate, e in seguito a concerto almeno di tre di essi. Qui abbiamo il concerto che è una specie di premeditazione, ed è imponente; giacchè quello che non fanno le armi, lo fanno le persone che si trovano già concertate per un'azione comune ed hanno predisposto i mezzi di eseguirlo con effetto. Io quindi pregherei l'onorevole Vitelleschi, il quale non so se abbia formulato una proposta, lo pregherei, dico, a non insistere in questo concetto, e ad accettare l'articolo proposto dalla Commissione.

Senatore VITELLESCHI. Faccio una supposizione all'onorevole Relatore.

Supponga una pubblica festa, per la quale si sieno date delle disposizioni semplicemente per tutelare l'ordine pubblico e di nessun'altra importanza.

Cinque giovani, forse anche riscaldati dal vino, senza raggiungere però quel grado che costituisce la vera ubbriachezza, ovvero per mera leggerezza, si propongono di passare in un punto nel quale il passaggio sia proibito: forzano la consegna. Soltanto per questo devono avere 5 anni di reclusione?

Ora, io mi sono limitato a domandare che si discenda almeno al grado minimo, perchè così sarà in facoltà dei giudici di accordare la pena minore.

Del resto, conoscendo di non riuscire avendo contrarii il Ministro e la Commissione alla mia limitatissima domanda, non insisto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. In questo caso può comprendere l'onorevole Vitelleschi che ci sarebbero le circostanze attenuanti, o si verrebbe a quello stesso risultato che egli domanda alla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io voleva unicamente osservare che nel caso supposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi, mancherebbe uno degli elementi del reato, che è quello del concerto preso precedentemente.

Quando si dice *concerto*, si accenna non ad una determinazione presa all'improvviso, ma ad un disegno formato prima dell'azione. Cinque individui i quali, vedendo che è vietato di passare un determinato luogo, tutti d'accordo risolvano, nell'atto, d'infrangere il divieto, ed a tal fine usino violenza all'agente della forza pubblica che ha l'incarico di farlo rispettare, non cadrebbero per ciò solo sotto la sanzione penale del § 1, N. 3, dell'art. 210, perchè mancherebbe il concerto ivi richiesto come condizione essenziale, cioè l'accordo formato prima dell'azione di recarsi in quel luogo allo scopo determinato di commettere il reato. Perciò se questi individui erano senz'armi, non sarebbe loro applicabile che la pena della detenzione indicata al N. 1 dello stesso paragrafo.

Che se a favore dei medesimi concorresse inoltre qualche circostanza attenuante, come pare volesse accennare l'onorevole Senatore Vitelleschi, e se soprattutto la imputabilità loro fosse diminuita perchè si trovassero in istato di ubbriachezza, verrebbero applicate a loro favore le disposizioni generali contenute negli articoli 64 o 70, sicchè non vi sarebbe mai pericolo che il fatto venisse punito con pena più severa di quella richiesta dall'intrinseca gravità del reato.

Per queste ragioni e per quelle già svolte dall'onorevole Relatore della Commissione, credo che non sia il caso di arrecare a questo articolo alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Dunque leggo il § 3 come venne modificato dal Ministero.

« § 3. Le dette pene sono diminuite di un grado, quando la resistenza alla pubblica autorità venne commessa senz'armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dal-

l'arresto so stesso, il coniuge, i proprii ascendenti o discendenti, gli zii e nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi. »

Chi approva il § 3, così modificato, si alzi. (Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga. (Approvato.)

Quando verrà il caso di richiamare le disposizioni contenute in questo paragrafo, il signor Commissario Regio vorrà avere la bontà di farne menzione speciale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo.

Art. 206.

« § 1. Non sono soggetti nè a procedimento nè a pena coloro che, essendosi riuniti per commettere una resistenza alla pubblica autorità, si sono ritirati in seguito a intimazioni od avvertimenti fatti legalmente dall'autorità, consegnando od abbandonando le armi, prima che siasi raggiunto l'intento, o che siano intervenuti omicidii o lesioni personali. »

La parola *consegnando* è abbandonata di consenso coll'onorevole signor Ministro.

Egli proporrebbe inoltre che nel § 1 alle parole finali: *e che siano intervenuti omicidii o lesioni personali*, si sostituissero le seguenti: *e senza che fosse intervenuto omicidio o lesione personale*.

Do lettera del § 1 con questa variante.

(Vedi sopra.)

Chi approva il § 1. dell'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. L'esenzione da pena, di che nel precedente paragrafo, non si estende agli atti di resistenza già eseguiti, che costituissero un reato, nè agli altri reati commessi nel tempo e per occasione della medesima. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 207.

« Le pene stabilite nell'articolo 205 non sono mai applicate nel grado minimo ai capi o promotori della resistenza; e sono contro di essi aumentate di un grado, se la resistenza ha avuto luogo con armi o previo concerto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Ora si passa al

CAPO V.

Della violenza alla pubblica autorità.

Art. 208.

« È colpevole di violenza alla pubblica autorità :

1. chi usa violenza o minacce ad un pubblico ufficiale o ad un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, o per semplice odio contro l'autorità ;

2. chi usa violenza o minacce alle persone o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni. »

(Approvato.)

Art. 209.

« Si considerano come reati di violenza alla pubblica autorità anche le radunate di dieci o più persone tendenti ad impedire con strepiti, clamori, violenze o minacce, l'esecuzione di una legge o di un ordine di qualunque legittima autorità ; o ad ottenerne la revocazione ; o ad influire sulle deliberazioni dell'autorità ; ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio uffici od istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

(Approvato.)

Art. 210.

« § 1. La violenza alla pubblica autorità è punita :

1. con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre se è commessa senz'armi ; e maggiore di tre anni se è stato raggiunto l'intento ;

2. con la detenzione maggiore di tre anni se è commessa con armi ; e con la relegazione da cinque a dieci anni se è stato raggiunto l'intento ;

3. con la relegazione da un undici a sedici anni, se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

» § 2. La pubblica violenza è commessa con armi quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono, era palesemente armato. »

A quest'articolo non esiste che una modificazione proposta dalla Commissione.

Che si aggiungano infine al N. 3 del § 1, le parole: *e con la reclusione da quattordici a sedici anni, se fu raggiunto l'intento.*

Il signor Ministro acconsente?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Ministero acconsente.

Faccio però notare che la Commissione ha pure proposto di modificare quest'articolo in ordine al massimo della relegazione, il quale, secondo il progetto, è di anni sedici, e verrebbe ridotto a tredici.

Il Governo aderisce anche a questa modificazione.

PRESIDENZIE. Dunque, senza necessità di rileggere l'articolo, rileggerò solamente il numero 3 del paragrafo 1, nel modo in cui è modificato dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« 3. Con la relegazione da undici a tredici anni se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse ; e con la reclusione da 14 a 16 anni se fu raggiunto l'intento. »

Metto ai voti l'intero articolo 210 da me ora letto, colla modificazione introdotta dalla Commissione al numero 3 del § 1.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siamo a

CAPO VI.

Dei reati commessi contro pubblici ufficiali od agenti della pubblica forza nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime.

Art. 211.

« È colpevole di oltraggio contro pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica chiunque con parole od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine o il decoro :

1. di un pubblico ufficiale o di un agente della forza pubblica, in sua presenza e nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime ;

2. di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso ; ovvero dei suoi membri presenti e nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime. »

Alla instestazione di questo capo e a questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

articolo vi sono emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Tecchio.

L'onorevole Tecchio propone che nell'intestazione si dica:

CAPO VI.

Dei reati commessi contro persone investite di funzioni pubbliche nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

Propone per l'onorevole Tecchio che l'articolo 211 si formoli così:

Art. 211.

« È colpevole di oltraggio contro persone investite di funzioni pubbliche chiunque con parole o con gesti offende direttamente l'onore o la rettitudine:

1. *identico.*

2. di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso; ovvero dei Giurati, o di un membro di essi, presenti e nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime. »

Interrogo la Commissione e il signor Commissario Regio, se accettano questo emendamento.

La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione considerando che veramente nel Titolo si sono comprese disposizioni che si riferiscono ai corpi politici, amministrativi e giudiziari, non n'è lontana dall'accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio alla intestazione del titolo medesimo.

Il Ministero consente a questa modificazione d'intestazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero, accettandola in parte, propone la seguente locuzione, che gli sembra più esatta; *Dei reati commessi contro persone investite di pubbliche funzioni o di pubblica autorità nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime.*

E per verità, se si dicesse soltanto: *persone investite di pubbliche funzioni*, non verrebbero, a rigor di termini, compresi in tale indicazione alcuni fra i corpi menzionati in questo capo, i quali non esercitano propriamente funzioni pubbliche, ma sono investite di pubblica autorità.

È poi appena mestieri avvertire che sotto il nome di persone si comprendono non solo gli individui, ma ancora i corpi di cui ivi si fa cenno, ed in genere tutti gli enti morali.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del Senatore Tecchio, modificata dal Ministero, l'intestazione di questo titolo deve dunque suonare così:

« *Dei reati commessi contro persone investite di pubbliche autorità o di pubbliche funzioni.* »

Interrogo ora il Ministro se aderisce all'emendamento del Senatore Tecchio al primo comma dell'articolo in discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non aderisce a quest'emendamento.

L'onorevole Tecchio propone che si contempli specificamente al N. 2 l'oltraggio fatto ai giurati presenti e nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime. Il Governo crede che nell'indicazione generica dei corpi fatta in questo stesso numero si comprendono anche i giurati, i quali fanno parte integrante della Corte d'Assise, e sono perciò incontestabilmente membri di un corpo giudiziario.

Non sembra quindi il caso d'indicarli specificamente, perchè nelle leggi vogliansi sempre evitare le parole inutili, le quali non hanno d'ordinario altro effetto, tranne quello di porgere argomento a dubbi nell'interpretazione di altri articoli dove le parole medesime non si trovino ripetute.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola unicamente per avere dall'onorevole Commissario Regio una spiegazione.

In quest'articolo si parla delle offese al Corpo giudiziario, e si potrebbe dubitare se in questa disposizione sieno compresi anche i Giurati. fuori dubbio che quando i giurati seggono nella Corte di Assise sono inseparabili dal Corpo giudiziario che costituisce la Corte di Assise; ma essendosi nelle disposizioni successive di questo Codice fatta espressa menzione dei Giurati per reati contro loro commessi, non vorrei che si dubitasse sulla vera intelligenza dell'articolo in esame, che parmi comprenda sotto il nome di *Corpo giudiziario* anche i Giurati.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io osservo solamente che conviene qui distinguere due condizioni, di cui pare non si tenga conto nel confronto dell'art. 211 con altre disposizioni ugualmente riferibili ai giurati. Nelle disposizioni successive accennate dall'onorevole Miraglia, quasi sempre si prevedono due ipotesi: quella in cui l'ingiuria, la violenza, gli atti offensivi ai giurati ed altri funzionari pubblici siano fatti mentre sono nell'esercizio delle loro funzioni; ed il caso in cui siano fatti per causa dell'esercizio delle loro funzioni. Ora, se l'oltraggio sia fatto quando gli ufficiali non sono più in esercizio di funzioni, si potrebbe forse dubitare come osservava l'onorevole Senatore Miraglia, che le denominazioni di pubblico ufficiale o di corpo giudiziario sia riferibile al giurato; ma quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, come prevede quest'articolo 211, allora il dubbio non è più possibile, perchè il giurato fa parte del corpo giudiziario.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi occorre che ripetere le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione. L'articolo 211 menzionando i corpi giudiziari contempla, come si è già detto, anche i giurati i quali insieme coi giudizi del diritto compongono la Corte di assise. Se si oltraggia per ciò il corpo dei giurati, si offende un corpo giudiziario di cui sono parte integrante. Invece negli altri articoli a cui ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia, i giurati vengono contemplati individualmente ed era perciò necessario farne espressa indicazione. Ivi non si fa più menzione di corpi giudiziari, ma si di pubblici ufficiali, di giudici, o di agenti della pubblica forza. Ora, siccome il giurato che ha compiuto l'alto suo ufficio ed è già rientrato nella condizione di semplice cittadino, non poteva evidentemente ravvisarsi compreso in alcuna di queste generiche condizioni, così il Governo sentendo il debito che ha la società, di tutelarli da ogni offesa che possa esser loro fatta per causa delle funzioni da essi esercitate, e di pareggiarli quindi per quanto riguarda i reati commessi a loro danno per tale causa, ai pubblici ufficiali, ha proposto di menzionarli espressamente.

Questa è la ragione per cui nei citati articoli si deve aggiungere il loro nome, laddove si-

mile aggiunta non si ravvisa necessaria in quello che è ora in discussione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ho domandata la parola per avvertire che fra il progetto del Ministero e l'emendamento dell'onorevole Tecchio corre questo divario che, mentre il progetto ministeriale dice: « Chiunque con parole od atti *offende in qualsivoglia modo* l'onore, ecc. » la Commissione direbbe invece: « chiunque con parole od atti *offende direttamente* l'onore, ecc. »

L'emendamento del Senatore Tecchio in questo modo restringerebbe il significato della disposizione di legge.

Ed io non potrei arrendermi a quel suo concetto, perchè non so capire che si punisca l'offesa fatta nel modo diretto come egli propone e non si debba poi punire l'offesa che viene fatta con modi simbolici, sarcasmi o allusioni beffarde che talvolta riescono assai più pungenti e pregiudizievoli alla riputazione, che non gli improprii e le parole direttamente offensive.

Io appartengo alla classe di coloro i quali vogliono che i funzionari pubblici sentano il peso della responsabilità dei loro atti e siano severamente puniti se dimenticano i loro doveri o vi contravvengono; ma io ritengo poi che il funzionario onesto che adempie esattamente il compito dal suo ufficio, debba efficacemente e validamente essere tutelato dalla legge e protetto contro l'audacia di coloro che osano comechè sia di vilipenderlo. Perciò io respingo l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Tecchio al primo comma dell'articolo 211. Tale emendamento è espresso così:

« È colpevole di oltraggio contro persone investite di funzioni pubbliche chiunque con parole o con gesti offende direttamente l'onore e la rettitudine. »

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Vi è un altro emendamento dell'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Senatore Tecchio, al paragrafo di questo articolo secondo, così concepito:

« 2. Di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso; ovvero dei giurati, o di un membro di essi, presenti o nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime. »

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Chi approva l'art. 211 secondo il testo ministeriale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 212.

« § 1. Il colpevole di oltraggio contro i pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e se lo ha commesso con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a due.

« § 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'autorità giudiziaria ovvero in pubblica legale adunanza di un corpo politico od amministrativo, le dette pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi.

« § 3. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del corpo politico od amministrativo, od agente della pubblica forza tuire oltraggiato. »

A quest'articolo l'onor. Senatore Tecchio propone un emendamento al paragrafo primo. Alle parole: *o con atti violenti*, egli vorrebbe sostituire seguenti: *o violenze*.

Nel § 3 alle parole: *od agente*, sostituire le seguenti: *al giurato od all'agente*.

La Commissione accetta questi emendamenti?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Anzitutto osservo che l'onorevole Tecchio vorrebbe mettere le parole *o violenze*: invece che: *o con atti violenti*, perchè suppone che quelle parole abbiano un significato molto diverso.

Egli teme che per atto s'intenda l'atto processuale, l'atto giudiziario, ma questo dubbio

non ha fondamento, essendochè la voce: *atto*, nel suo proprio significato significhi *azione*. D'altra parte rifletto che non è più accettabile questo emendamento dopo che si è approvato l'art. 211, dove in principio appunto si leggono queste parole: *Chiunque con parole od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine o il decoro*.

Il Senato ha già approvato quest'articolo con la dizione surriferita, e non sarebbe conveniente che si usasse ora una parola diversa per esprimere la stessa cosa.

Quanto al § 2 la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio, giacchè trova inutile l'aggiunta della parola: *giurati*, essendochè la disposizione di questo articolo si riferisca alle definizioni contenute nell'articolo precedente.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questi emendamenti per le ragioni espresse dall'onorevole Relatore della Commissione; però siccome in questo articolo si è omesso di contemplare anche il corpo giudiziario, così propongo che si ripari all'ommissione aggiungendo dopo le parole: *corpo politico*, la parola *giudiziario*, com'è detto nell'articolo precedente.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio, di cui il Senato ha sentito testè la lettura.

(Non è approvato.)

La Commissione propone questa dizione al paragrafo 1.

Art. 212.

« § 1. Il colpevole di oltraggio contro i pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e se lo ha commesso con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a due. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo per metterlo ai voti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

« § 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'autorità giudiziaria, ovvero in pubblica legale adunanza di un corpo politico giudiziario od amministrativo, le dette pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua senza, la verità o neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del corpo politico od amministrativo, od agente della pubblica forza oltraggiato. »

Anche qui dopo la parola *politico* si deve aggiungere *giudiziario*.

Chi approva questo § 3 coll'aggiunta della parola *giudiziario*, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 213.

« In tutti gli altri casi che non sono preveduti da una speciale disposizione della legge, i reati commessi contro un pubblico ufficiale, o membro di un corpo politico od amministrativo, od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Anche qui c'è da aggiungere *giudiziario* dopo le parole: *di un corpo politico*, senza tener conto dell'emendamento del Senatore Tecchio, che alle parole: *od agente*, proponeva di sostituire: *al giurato od all'agente*, perchè il Senato si è già pronunziato in questo senso.

Chi approva dunque quest'articolo coll'aggiunta della parola *giudiziario*, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 214.

« Pei reati preveduti nel presente capo, l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro i corpi politici giudiziarii od amministrativi l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita che in seguito di deliberazione dei corpi medesimi. »

(Approvato.)

Art. 215.

« § 1. Chiunque, millantando credito o ad-

renze presso pubblici uffiziali, si fa promettere o riceve danaro od altre cose, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore, o di doverli remunerare, è punito con la prigionia maggiore di due anni e con multa fino a duemila lire, avuto specialmente riguardo alla maggiore o minore importanza delle attribuzioni o della dignità del pubblico uffiziale.

» § 2. Se il colpevole è un pubblico uffiziale, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici. »

Il Ministro Guardasigilli in quest'articolo proporrebbe la soppressione della parola *specialmente*, che leggesi in fine dell'ottava linea.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non insiste per questa cancellazione.

PRESIDENTE. Ed il Senatore Tecchio propone, che alla parola *millantando* si sostituisca quella di *vantando*, ed a quella di *mediazione*, l'altra di *interposizione*. Prego la Commissione ed il Ministero a dichiarare se accettano la proposta del Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io per verità ho cercato di rendermi ragione dell'importanza della proposta dell'onorevole Senatore Tecchio, e sono andato alle sorgenti più sicure, cioè quelle della Crusca e del Fantani, che sono le autorità più accreditate, e vi ho trovato: *millantare, ingrandire, ampliare*. E poi: *vantare, esaltare, magnificare*. Ora io non so che cosa si guadagni o che cosa si perda a scegliere piuttosto l'una che l'altra di queste parole. Quanto poi all'altra voce di *mediazione*, a cui l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe sostituire quella di *interposizione*, io trovo che la Crusca definisce la parola *mediazione* come *interposizione*, così che debbo concludere che sieno sinonimi.

E infatti, *mediazione* vuol dire *mettersi di mezzo*, *interposizione* vuol dire *porsi fra due cose*, per cui a vero dire non so qual vantaggio si possa ricavare dal sostituire alla voce *millantare* quella di *vantare*, e quella di *interposizione* a quella di *mediazione*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'emendamento Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo si associa pienamente alle osservazioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del-

l'onorevole Tecchio che consiste nel sostituire alla parola *millantando* la parola *vantando* e alla parola *mediazione* quella d'*interposizione*.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 215 come è stato letto.

(Approvato.)

CAPO VIII.

Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 216.

« Il ministro di un culto che, abusando in qualsiasi modo del proprio ministero, o dei mezzi spirituali, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

La Commissione propone che siano tolte le parole *in qualsiasi modo*.

Essendo questo uno degli articoli su cui l'onorevole Pescatore si è riservato di proporre emendamenti, gli dà la parola.

Senatore PESCATORE. Onorevoli Senatori.

Ardirò proporre alcune modificazioni notabili a questo capo, esponendo prima alcuni concetti sulle relazioni dello Stato col Governo ecclesiastico.

Un partito religioso, la storia del quale si frammischia colla storia dei Governi civili dei due mondi, acquistò a poco a poco, ed ora esercita assoluto predominio sul Vaticano, e per esso sull'orbe cattolico.

Questo partito ha dichiarato guerra ad oltranza contro tutti i Governi liberi del mondo civile; contro i principii di libertà e di libero esame, cui i Governi liberi s'informano. Questo partito ha un sistema, che non ha mai dissimulato, e che non manca di grandezza: ha un sistema che impone ad un tempo e rispetto o necessità di difesa.

Non voglio mai, e molto meno in questo recinto, essere accusato nè d'inventare, nè di esagerare.

Il Senato mi permetterà che io esponga in poche parole questo sistema, che è ampiamente sviluppato dal più splendido degli scrittori di quel partito, dal Philipps: *Droit ecclesiastique*, al § 116 della sua opera in quattro volumi, il qual paragrafo (che è un lunghissimo capo) è

precisamente intitolato: *Subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel*.

Questo sistema incomincia dal determinare la destinazione dell'uomo e della umanità sopra la terra.

L'uomo e l'umanità di passaggio su questa terra hanno quest'unica e suprema destinazione, di salvare l'anima sua nella vita futura: *Quid prodest homini si mundum universum lucretur, animae vero sue detrimentum patiatur*.

Ma l'umanità ha ricevuto due doni fatali, la ragione, la libertà, e la tendenza a esaminare liberamente ogni cosa; la ragione e il libero esame conducono all'incredulità; gli eccessi della libertà al peccato; tutti e due alla perdizione dell'anima. Dunque questi doni furono dati all'umanità perchè essa abbia il coraggio di ripudiarli.

La provvidenza ha istituita su questa terra una suprema podestà visibile, rappresentando la podestà suprema invisibile. L'ufficio di questa podestà è di prescrivere a tutti gli intelletti umani ciò che hanno da credere, a tutte le volontà umane, ciò che hanno da volere e da eseguire.

Accanto a questa podestà suprema siedono i Re; essi sono padroni negli ordini economici della società, che riguardano l'agricoltura, il commercio, le industrie, finanze e simili.

Ma tutta la parte morale del governo sociale appartiene all'alta sovranità del supremo gerarca che ho nominato.

In questa parte *le pouvoir temporel est subordonné au pouvoir spirituel*; il potere temporale ha il dovere di mettere la sua spada a disposizione del potere spirituale per l'esecuzione di ciò che ha prescritto, di ciò che ha ordinato: e tutte le istituzioni del governo sociale che dipendano da questa parte morale possono essere dichiarate irritate e nulle dal potere spirituale, che creda non concordino coi principii morali, da lui definiti.

Questa dottrina, o Signori, che è antica nel seno di quel partito, ora si va traducendo in pratica.

Il partito ha compulsato il Bollario romano, ne ha estratti molti brani; con questi brani artificialmente, ove d'uopo, collocati, ne compose un codice, il *Sillabo*, e questo sillabo fu comunicato alle potestà episcopali dell'orbe cattolico con un'enciclica.

: SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

L'onorevole prof. Amari, l'altro giorno vi ha letto alcuni articoli di questo Codice e li leggeva come il *non plus ultra* della tracotanza sacerdotale.

Ebbene, o Signori, nel *Sillabo* non si scorgono che le prime irradiazioni delle dottrine del partito (*sensazione*); chè ben altro ancora col tempo si produrrà.

Leggete gli atti del Concilio Vaticano e vi troverete una definizione della Chiesa cattolica quale mai nei tempi addietro si era prodotta.

Luigi XIV diceva: *L'État c'est moi*, ma con quanto maggior ragione il papa può dire, dopo i decreti del Concilio Vaticano, *L'Église c'est moi*? Egli è dichiarato il vescovo universale come se fosse presente in tutte le diocesi.

Il concilio gli ha decretato la giurisdizione diretta su tutte e singole le diocesi, giurisdizione legislativa, amministrativa, e giudiziaria. I vescovi discesero all'umile grado di Prefetti.

L'infallibilità! quale ne è l'oggetto? sopra di che si esercita l'infalibilità? *De fide et moribus*, dice il testo; val quanto dire: Oltre i dommi di fede, anche tutta quanta la legge morale; dalla quale, o Signori, emanano tutte le istituzioni sociali d'ordine morale: e potrebbe venire un giorno in cui il partito, di cui ragiono, faccia dichiarare contrarie alla legge morale, irrite e nulle tutte le costituzioni politiche delle libere nazioni.

Ora, in virtù della nomina che spetta al sommo Pontefice, e per esso al partito le cattedre episcopali sono occupate da uomini del partito, i quali nominano i parroci, secondo il loro cuore, simili a sè; i parroci sono i maestri diretti delle popolazioni, dominano le coscienze popolari; i parroci, e per essi i vescovi, e per essi il Vaticano, e per esso il partito hanno dunque sulle coscienze popolari dell'orbe cattolico un predominio assoluto.

Lo Stato deve egli difendersi contro gli attacchi perseveranti di questa sì potente corporazione mondiale? Senza dubbio. Ma passiamo in rassegna tutti i sistemi possibili di difesa.

Tutti i sistemi possibili di difesa sono quattro, e non più:

Primosistema. « La separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa. »

Principio inconcusso, ma del quale bisogna conoscere l'origine storica ed il significato.

Altra volta, quando le monarchie domina-

vano assolute sulle popolazioni, come assoluto era l'impero della monarchia religiosa sulle popolazioni medesime, questi due poteri avendo un interesse comune, quello di tenere i popoli sotto la loro soggezione assoluta, si collegarono e misero in comune molte delle cose loro. Il potere spirituale si sottomise perfino a certe discipline preventive, fece delle concessioni al potere civile, concernenti la polizia ecclesiastica, ed ottenne in ricambio molte concessioni dal potere civile, in ispecie il braccio secolare a sua disposizione.

Signori, questo è il tempo del sistema dei Concordati.

Giunte le nazioni al libero governo di se medesime, visto questo patto di alleanza contro la libertà dei popoli, esclamarono: « Che cosa sono questi patti contro la libertà? Noi li rompiano. E tu, governo ecclesiastico, piglia tutta la roba tua, e vattene. Delle tue concessioni non sappiamo che farcene. »

Ecco la storia, e il significato del principio *Separazione dello Stato dalla Chiesa*.

Ma questo principio, che è incontrastabile in se medesimo, toglie forse i conflitti tra i due poteri? No: anzi li suscita. I conflitti i più acerbi nascono appunto dall'applicazione di questo principio.

Da una parte si grida: dividiamoci; dall'altra si risponde: dividiamoci pure, ma vediamo un po' la parte che si vuol fare nella divisione delle cose tra l'uno e l'altro potere. I campi sono tre; il campo religioso appartiene incontestabilmente al potere religioso; il campo economico non è contrastato nemmeno dalla parte contraria che appartenga al potere civile; ma il campo morale, quello è il terreno delle aspre battaglie che si combattono, il potere spirituale lo rivendica per sè; e noi, potere civile, non lo possiamo cedere.

Quindi, come io diceva, il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa è un principio santissimo, incontrastato ed incontrastabile nei governi liberi delle nazioni, ma *ad rem nostram non pertinet*.

Secondo sistema di difesa dello Stato contro gli attacchi del potere religioso.

La libertà (si dice) come la lancia d'Achille sana le piaghe che essa medesima fa. Dunque si vada pure macchinando qualunque congiura da qualunque partito contro lo Stato, la difesa

se ne può affidare sicuramente all'esercizio della libertà.

Signori; io non lo credo; a meno che si consentisse di sguinzagliare contro la religione la stampa, e non la stampa saggia e moderata che non è letta nè intesa che dai pensatori, che dagli uomini colti.

Bisognerebbe sguinzagliare la stampa scapigliata, la sola che agisce direttamente sulle masse popolari. Ma conviene ciò fare? La stampa scapigliata non ragiona, attacca, e cerca di distruggere colla superstizione anche la religione, il sentimento religioso, la fede nella vita futura, e la coscienza morale che nell'anima delle masse popolari formano un tutto indivisibile. Vogliamo noi ciò?

Io non so che cosa, distrutto il sentimento religioso, la religione, la morale, la fede nella vita futura, io non so che cosa diverrebbero le masse popolari dominate oramai dai soli istinti brutali, e frenate solo a quando a quando a mala pena dal timore del Codice penale. Ma questo io so, che indarno si cercherebbe di strappare dall'anima del genere umano ciò che la natura vi ha creato, la religione. L'ho già detto, e lo ripeto: L'uman genere è nato per la società; non solamente per la società civile, ma anche per la società religiosa. È nato per vivere sotto il Governo sociale civile e sotto il Governo sociale religioso.

Mi si oppone, anzi un onorevole nostro collega, eloquentissimo sempre, mi tuonava l'altro giorno all'orecchio dicendomi: tu avresti ragione, se una sola religione avesse mai sempre dominato e dominasse in questo mondo; ma le religioni sono molte, varie e contraddittorie e quindi il fatto universale *della dominazione religiosa* non prova nulla. A questo è facile rispondere.

Chi può negare che l'uomo sia nato per vivere sotto un Governo sociale civile? Chi può negare che questa verità sia comprovata dal fatto universale e perpetuo che si verifica nel seno dell'umanità?

Eppure le forme del governo sociale civile, sono diverse, varianti e contraddittorie; ma sotto le variabilità delle forme resta il fatto sostanziale, che è fondamento di tutte queste forme varianti, il fatto unico in sè, che ha sempre dominato e domina la famiglia del genere umano che è sempre vissuta, vive e vivrà sotto

il governo sociale civile, come è sempre vissuta, vive e vivrà sotto un governo sociale religioso. Come poi mi si può spiegare l'avvenimento prodigioso del cristianesimo che vinse il paganesimo, soffrendo i martirii; vinse l'impero romano, che invaso dai barbari, li vinse e soggiogò; che infine contribuì per la massima parte alla formazione degli stati moderni, e si compenetrò in tutte le istituzioni sociali a cui gli stati moderni s'informano?

Si tentò più volte di sostituire alla religione cristiana altre religioni; furono tentativi che caddero nel ridicolo, ed ora che parlo, non possiamo nemmeno immaginare cosa si potrebbe sostituire al cristianesimo, dato che potesse cessare.

Ciò che possiamo desiderare è, che ferma e duratura in eterno la religione cristiana, possa per avventura risalire i secoli, riformarsi nella disciplina e ridursi a quei termini in cui altra volta trionfava gloriosa, e liberarsi dalle esorbitanze del partito di cui ho parlato.

Dunque, se mai si tentasse, come ho detto, di sguinzagliare la stampa scapestrata sopra tutto ciò che si attiene alla religione, si farebbe opera inutile; anzi, io credo che a poco andare sorgerebbe nel seno dell'umanità una violenta reazione, la quale ci condurrebbe, non dirò al Santo Uffizio (perchè i ricorsi storici non si ripetono mai identicamente), ma ci condurrebbe a qualche cosa di simile.

Io rigetto quindi anche questo sistema di difesa contro gli attacchi del partito che dispone delle coscienze di tutto l'orbe cattolico e che ha dichiarato guerra ad oltranza contro i Governi liberi dell'Europa civile.

Ed ora viene il terzo sistema:

È il sistema preventivo. Ai tempi dei concordati, ai tempi delle alleanze tra i due poteri assoluti, la Chiesa stessa aveva accettato certe discipline preventive, e ne aveva ricevuto lauti ricambi per le sue concessioni. Ma rotti i concordati, dichiarato il conflitto, credo che indarno si cercherebbe di richiamare il sistema preventivo.

A ogni modo il sistema preventivo è quello che ora si tenta in Germania. Vedete come fa quella legislazione; prende il futuro ministro del culto nella sua prima giovinezza, lo educa nei suoi collegi, adulto lo istruisce ancora nei collegi in cui predomina lo spirito laico; poi

lo manda alle università informate al medesimo spirito; uscito dalle università lo ascrive nel numero degli eleggibili alle funzioni ecclesiastiche; ma poi, caso per caso, vuole ancora ingerirsi nella nomina d'ogni individuo, la vuole vedere, la vuole approvare; e poi ancora quando è installato nell'esercizio delle funzioni religiose, gli regola lo stesso maneggio delle armi spirituali (interdetti, scomuniche); gli dice: guardati bene, in questi e in quegli altri casi non lancerai nè scomuniche, nè interdetti.

Ecco il sistema preventivo.

È ammissibile presso di noi? Non c'è nemmeno da pensarvi; abbiamo proclamato anche noi un domma: *libera Chiesa in libero Stato*.

Dunque non resta altro che il quarto sistema: il sistema repressivo. Ogni libertà presuppone una legislazione di repressione degli abusi che si possono commettere dalla libertà medesima; ed è, Signori, questo il sistema che ha adottato il progetto ministeriale; repressione degli abusi che possono commettere i ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Signori, questo quarto sistema si suddivide in due, uno ben diverso dall'altro; nel progetto ne è accolto uno, io ne propongo un altro. Nel progetto che è informato, lo confesso, alle tradizioni generali, che poco a poco prevalsero presso di noi, ecco come si prende la cosa.

Lo Stato ufficialmente ignora che vi sia una religione cattolica. Ignora che nel Vaticano sia concentrata la giurisdizione assoluta sopra l'universo orbe cattolico. Ignora che nel Vaticano predomina un partito nemico della civiltà moderna. Ignora, ripeto, tutto questo. Non ne vuol sapere nulla. Ma lo Stato dice: bisogna bene, che questi nemici, se vi sono, vengano a qualche atto esterno, per mezzo di determinati individui: io li aspetto al varco, siano essi saltimbanchi, siano membri di accademie, o di società operaie, o siano ministri di un culto qualunque; io li fermo: se contravvengono con discorsi o con fatti alle leggi dello Stato, li traduco davanti ai Tribunali ordinari anche dell'infimo grado nella gerarchia giudiziaria, e li punisco con pene volgari, cioè con multa o prigione. E questo si chiama applicare anche ai ministri del culto il diritto comune.

Signori, io non ci credo nulla. Io non credo che i ministri del culto cattolico possano es-

sere processati, tradotti in giudizio, puniti con pene volgari; non credo che si possano trattare come si tratterebbe con borsaiuoli o con ladroncelli.

Certo i ministri del culto possono commettere dei reati comuni. Un parroco al confessionale può tentare di sedurre una donzella, può raggiungere il suo fine; è un reato comune, e di questi reati io non mi occupo.

I reati di cui mi preoccupo hanno una natura tutta diversa dalla natura degli altri reati; essi dipendono da un diverso modo di concepire la destinazione dell'umanità, e dell'uomo; essi derivano da una contesa che (come già dissi), non manca di grandezza, ed impone rispetto; da una contesa che i due poteri fanno per dirigere l'umanità e l'uomo nel loro cammino. Questi che voi chiamate delinquenti, che cosa sono? Sono i funzionari della nazione religiosa, come gl'impiegati civili sono i funzionari della nazione politica. E questi funzionari della nazione religiosa che cosa sono? Sono i maestri dei popoli, maestri di religione e di morale, di cose e di sentimenti che sono indispensabili alla stessa società civile; maestri riconosciuti dallo Stato, o, che dico riconosciuti? fatti rispettare, raccomandati alla venerazione dei popoli; riconosciuti, raccomandati e mantenuti a spese dello Stato.

Ora, per una divergenza di opinioni (divergenza che vuol essere efficacemente repressa, sono io il primo a proclamarlo), per una divergenza di opinioni, perchè questi funzionari nell'esercizio del loro insegnamento manifestano opinioni che oppugnano quelle dello Stato, le manifestano in buona fede; perchè sono la conseguenza di un loro sistema mondiale, si possono trattare con le forme ordinarie, come delinquenti comuni? Mai, no.

Questi procedimenti costituiscono una contraddizione manifesta del Governo che proclama questi funzionari, che li vuol rispettare, che li ammette e costituisce maestri di religione e di morale per tutta la nazione; che li mantiene come tali e che d'un tratto li sottopone a procedimenti ignominiosi come se fossero delinquenti volgari. E questo, o Signori, rivolta la coscienza delle popolazioni che non intendono così per il sottile cose che d'altronde sarebbe troppo difficile d'intendere.

Dunque il così detto diritto comune non è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

applicabile qui: epperò è flagrantemente violato perchè qualunque applicazione di legge che sia tratta fuori dell'orbita sua, costituisce una flagrante violazione della legge medesima. E le conseguenze pratiche, o Signori, conseguenze di tutti i giorni, mi pare che provino la verità di quanto io dico.

Quanti non sono gli atti, i discorsi, le pastorali con cui si oppugnano le leggi dello Stato? Ebbene cosa bisogna fare?

Io lodo il Governo, che non può fare altrimenti; bisogna mettere moltissime cose sul conto della libertà; lasciar dire, lasciar predicare; solo rarissime volte fare un processo contro a un monsignore! (Oh!) E allora che cosa avviene? per due o tre anni questi processi si trascinano davanti ai tribunali civili e alle Corti d'Appello e di Cassazione, e finiscono sovente senza che sia rimasto soddisfatto il voto del Governo. Finalmente poi se vi è condanna definitiva sarà limitata, a che? a quattro o cinque giorni di arresto.

Allora il vescovo condannato procede in gran pompa di martire al luogo della sua pena, ove è lautamente trattato (e poi dirà che fu martoriatato); riceve le visite dei fedeli, le riverenze degli stessi custodi, ed esce dal luogo di arresto glorificato.

Sono queste le vostre prodezze nella guerra di cui ho discusso, nella guerra che si muove accanita contro le libere istituzioni? Io credo, o Signori, che ci voglia una repressione severa, efficace, ma prima di tutto rispettosa in faccia alla coscienza del popolo; severa in faccia ai nemici dello Stato, rispettosa in faccia alla coscienza della nazione. Ed a questo scopo io credo che convenga nel progetto ministeriale riformare quattro punti: la numerazione dei reati, le persone da punirsi, la giurisdizione, la procedura e la penalità dei reati.

Sul primo punto: la formula del progetto ministeriale, lo riconosco, è molto comprensiva; punisce discorsi, scritti, fatti con i quali s'impugnino le leggi dello Stato ed anche gli atti dell'autorità. Ma su questa formula mi occorrono tre osservazioni; due di minor rilievo, ed una d'importanza maggiore.

Osservazioni di minor rilievo: 1. credo che la formula ministeriale non abbracci abbastanza chiaramente i modi di impugnare le leggi, le istituzioni libere dello Stato, per

mezzo dell'insegnamento nei Seminari e per mezzo dei trattati che si pongono in mano alla gioventù avviata alla carriera ecclesiastica; 2. se voi esigete dal ministro del culto il rispetto assoluto non solamente alle leggi dello Stato, ma anche agli atti dell'autorità, io credo, o Signori, che bisognerà comprendere anche l'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria condanna uno a pena criminale; a tal pena criminale è annessa l'interdizione dai pubblici uffici. Poniamo il caso che si ordisse qui, in Roma, una congiura per ristabilire il potere temporale, e poniamo il caso, che si ordisse qualche disegno atroce, qualche cosa che somigli alla *Saint-Barthélemy*. La congiura è scoperta, l'autorità giudiziaria procede, condanna, e punisce i colpevoli: gli autori degli atroci disegni sono condannati a pene criminali, epperò all'interdizione dai pubblici uffici che vi è annessa di pien diritto: ebbene per una esagerata applicazione della formola *Libera Chiesa in libero Stato*, nel progetto troviamo niente meno che questo risultato, che mentre l'autorità politica punisce atroci tentativi, dall'altra parte vi è un'altra podestà che ravvisa nei fatti, nel non riuscito disegno, non un crimine, ma un atto meritorio; e lo vorrà premiare, e nominerà questi condannati arcivescovi; o lo Stato riconosce queste nomine, riconosce costoro come maestri di religione e di morale della popolazione italiana! e gli somministra anche la prebenda!!

Questi, o Signori, a me parrebbero nuovi Tremacoldi di pessimo genere da disgradare il Tremacoldo, di cui il *Marco Visconti* ci descrisse le strane prodezze.

Fatte così le osservazioni minori, vengo a dirvi la terza, che è di molto maggiore importanza.

Uno dei mezzi e dei modi che si adoprono dal partito predominante nell'ordine religioso per combattere le leggi e le istituzioni civili è l'uso simulato del potere spirituale; per cui mentre pare che i funzionari ecclesiastici non facciano che disporre di discipline ecclesiastiche nei limiti della loro competenza, rivolgono però tutta l'azione loro a combattere le leggi dello Stato.

Molti esempi si potrebbero addurre, ma per abbreviare e anche per chiarire meglio la questione, io mi atterrò a due soli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Non tutto il clero, o Signori, partecipa alle dottrine e alle viste del partito religioso predominante. Non pochi pii sacerdoti, non ammessi alle alte cariche, non desidererebbero niente di meglio che la conciliazione, che il ritorno della Chiesa cattolica ai suoi veri principii, e sono disposti a comportarsi come buoni cittadini.

Ebbene, questa condotta è un delitto in faccia al superiore. E il superiore con simulati processi, ovvero *ex informata conscientia* li sospende *a divinis*, e se quel povero diavolo ha un piccolo beneficio, tale sospensione gli porta per conseguenza la perdita del beneficio medesimo, ed ecco come questi signori altolocati arrivano a contenere tutta la massa del clero nella soggezione alle loro mire. A questo proposito dirò che io ho assistito personalmente al parto del famoso articolo 17 della legge sulle guarentigie; e non credo di errare dicendo che fu composto senza un concetto preciso del suo significato; lo compilarono come si potè, e lo gettarono nel mondo *traderunt disputationibus eorum*.

Ebbene, io trovo in una recente circolare dell'onorevole Ministro Guardasigilli un bel documento interpretativo. Fu al Ministero rappresentato che accadevano di questi fatti nefasti dell'autorità ecclesiastica, che pel solo motivo che un suo subordinato si mostra buon cittadino, per punirlo di questo che è una virtù per il potere civile e un delitto per l'altro potere, lo sospende *a divinis*, lo destituisce e gli fa perdere il beneficio. Ci è o non ci è un rimedio contro questi fatti? Non credo veramente che l'articolo 17 della legge sulle guarentigie lo somministri questo mezzo abbastanza chiaramente. Ma l'onor. signor Ministro Guardasigilli ha interpretato arditamente quell'articolo. Ed ecco come parla in proposito la circolare che ho citata:

« Quante volte occorresse che vengano portate davanti ai tribunali, istanze sull'esecuzione di provvedimenti disciplinari dell'autorità ecclesiastica per gli effetti civili, gli ufficiali del Pubblico Ministero, essendo chiamati a esprimere il loro voto, debbono tener presenti le ultime disposizioni del succitato articolo 17 il quale nega ogni efficacia civile agli atti dell'autorità ecclesiastica che sieno contrarii alle

leggi dello Stato e all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti privati.

» Tali sarebbero fuor di dubbio quegli atti che apparissero destituiti di ogni motivo canonico e contrari alle leggi e alle istituzioni nazionali, pronunciate fuori della competenza spirituale e senza l'osservanza delle forme richieste dal diritto canonico per la loro validità.

» Codesti vizi radicali rendono l'atto non esistente, possono e debbono senza punto offendere la competenza spirituale essere rilevati dall'autorità civile che sia richiesta di decidere le questioni insorte fra gli interessati intorno agli atti emanati dalla potestà della Chiesa. Questi provvedimenti surrogati alle antiche appellazioni di abuso in quella sola parte di tutela, che non poteva essere dallo Stato rinunziata, lesigono la più seria attenzione da parte della Magistratura, affinchè si introduca una giurisprudenza conforme ai principii di ragione e al concetto vero del legislatore.

» Io confido che la Magistratura italiana saprà degnamente compiere quest'arduo ufficio.»

Così suona la circolare. Ed essa è uno dei più importanti provvedimenti che mai sieno emanati da un Ministero di Grazia e Giustizia. Io lo lodo, ma non credo che possa raggiungere il suo scopo.

Io credo che all'azione puramente civile si dovrebbe sostituire nel progetto un'azione penale. Permettetemi sopra ciò alcuni riflessi.

L'onorevole signor Ministro richiama l'antico sistema dell'appellazione *ab abusu*.

Un saggio di questo sistema lo avevamo anche noi nella legge organica del Consiglio di Stato e nelle attribuzioni che gli si davano in questi affari (legge che non fu ancora, che io sappia, abrogata da nessun'altra legge, ma che tuttavia si tiene per abrogata): le appellazioni *ab abusu* e le regole che sono richiamate qui nella circolare ministeriale avevano un fondamento che ora più non hanno.

I re cattolici ammettevano come legislazione pubblica nei loro Stati il diritto canonico e tutte le leggi ecclesiastiche, e si dichiaravano protettori, avevano il protettorato, consenziente il potere spirituale, di tutti gli interessi appartenenti alla Chiesa. Come conseguenza di questo protettorato sorsero le appellazioni *ab abusu*, sotto colore cioè di proteggere la vera intelligenza, le giuste interpretazioni delle leggi ec-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

clesiastiche e reprimerne gli abusi che i funzionari ecclesiastici commettersero contro le leggi medesime.

Ora questo fondamento è cessato, e bandito dalla formula « libera Chiesa in libero Stato. » Io suppongo che un prete, riconosciuto come appartenente al partito gesuitico, che non pechi in nessuna maniera contro alle leggi dello Stato, ma che incorra per un qualche caso nell'indignazione del suo superiore ecclesiastico, ebbene, questo superiore ecclesiastico pronunci contro di lui una sentenza, e lo sospenda *a divinis*.

Credete voi che il potere civile avrebbe diritto d'ingerirsi in questo affare, e correggere la sentenza?

Mai no, non è di sua competenza; il condannato si potrà appellare all'arcivescovo, ed anco, in ultimo grado, alla curia di Roma, ma il potere civile, nello stato attuale del diritto pubblico nostro, non ha da ingerirsi in tali questioni; se sia o no stata ben applicata la legge, se la sentenza sia o non sia giusta, se esista, oppur no, un motivo canonico, non sta al potere civile il rilevarlo.

Ma la circolare ha un altro significato ed è questo; è lo spirito della circolare sta tutto in questo concetto.

Siccome il potere ecclesiastico abusa dei suoi diritti contro i preti buoni cittadini, quest'abuso dev'essere represso, non può essere riconosciuto dallo Stato, è un abuso contro di lui. Quindi, se non il sistema dell'antica appellazione *ab abusu*, certamente lo spirito di questo sistema in questa parte non poteva essere abbandonato dallo Stato; questa parte non doveva essere mai abbandonata dallo Stato perchè lo Stato non può mai rinunciare a ciò che esige la sua legittima difesa contro i poteri nemici.

E quell'investigare, che propone il Ministro di Grazia e Giustizia, se il Vescovo abbia ecceduto la propria competenza, se manifestamente manchi ogni motivo canonico, se abbia violate le leggi, sono tutte cose buone, ma valgono soltanto come indizi che l'autorità ecclesiastica in quel caso ha proceduto di mala fede, che il suo decreto è simulato, mostra di dirigersi contro un prete, invece si dirige contro un buon cittadino, contro lo Stato di cui il prete rispetta le leggi.

Torno dunque a fare i miei complimenti al Ministro Guardasigilli; ma torno a domandare a me stesso: questo modo di provvedere è desso sufficiente?

Prima di tutto mi permetta il signor Ministro di dirgli che non so se alla sua circolare la Magistratura italiana ci vorrà credere, perchè, secondo me, occorrerebbe una interpretazione autentica, un'interpretazione legislativa.

In secondo luogo la circolare impone al prete un carico enorme; ha da sollevarsi questo povero prete contro il proprio Vescovo, citarlo in giudizio per sostenere che egli ha agito di mala fede, simulatamente contro di lui, ma in realtà contro lo Stato? Non parlo delle spese di giudizio di prima, seconda e terza istanza, parlo del carico enorme che gli viene, per cui non so se si troverà un parroco destituito dal suo Vescovo che voglia sobbarcarsi per vie sì disastrose, affrontando a primo tratto i fulmini, la scomunica maggiore del suo superiore ecclesiastico.

E per che fine poi? Con qual risultato? lo scopo, che si propone, quello, cioè di ritenere la sua parrocchia, non è possibile che lo raggiunga, perchè, o Signori, le popolazioni, che amano soprattutto la sicurezza delle loro anime, abbandonano ed abbandoneranno sempre, quantunque assistito da sentenze civili quel parroco che sia scomunicato dal suo Vescovo; per il che questo povero prete, dovrà lasciare la carica sua, ringraziando se pur sulla prebenda parrocchiale potrà ottenere un tenue sussidio.

Che cosa dunque ci vuole, o Signori?

Ci vuole l'azione pubblica: è un gravissimo delitto quello di un ministro del culto che non ha ribrezzo di tradire la sua missione spirituale, di abusare del suo potere a danno di un suo subordinato, e contro le leggi dello Stato, e che ciò fa per sistema. Ora, perchè questo fatto non lo si dichiara un reato di azione pubblica? L'interessato denunzierà il fatto, ma il Pubblico Ministero raccoglierà gli elementi di prova, assumerà egli l'impegno di chiarire la verità davanti ai tribunali e di proseguire il giudizio sino alla condanna del Vescovo delinquente.

E notate, o Signori: questo è sistema che io propongo di formulare in termini generali, cioè che tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica, che sono manifestamente simulati, diretti, sotto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

mentite apparenze, contro le leggi dello Stato, diano luogo ad un'azione pubblica, che costituiscono un reato, e soggiacciono ad un giudizio penale, instante il Pubblico Ministero.

Questo sì che sarà un freno potente delle autorità ecclesiastiche perchè non trascorranò ad abusi. Generalizzando i fatti riflessi, e traendone la debita conclusione dico, che nell'incriminazione degli abusi dei ministri del culto, bisogna comprendere con formola generale tutti quei fatti, pei quali sia manifesto che un ministro del culto, ne rivolse l'esercizio, e i mezzi, di cui dispone, contro le leggi dello Stato.

Non ho che poche parole a dire sugli altri tre punti.

Le persone che devono dichiararsi responsabili non sono i parroci, Signori no, sono i vescovi. Se un parroco ha letto una pastorale, ha pronunciato un discorso, se ha nella sua predicazione oppugnata la legge dello Stato, credete Voi che l'abbia fatto di *motu proprio*? L'ha fatto per ordine, e quand'anche lo facesse di *motu proprio*, a mio avviso il potere civile innanzi tutto si deve indirizzare al vescovo e richiederlo di disconoscere pubblicamente il discorso improvvido del suo parroco, o questa sarà sempre una soddisfazione bastevole; ma quando non lo voglia sconfessare e ne assuma così egli stesso la responsabilità, è il vescovo che deve soggiacere all'azione penale per parte dell'autorità civile.

Qui, o Signori, io credo che lo Stato debba agire con molta moderazione, e con molto riguardo contro questi funzionari ecclesiastici, che io non cesserò mai dal dichiarare essere maestri delle popolazioni altamente rispettabili e che in quelle stesse mancanze che noi chiamiamo reato meritano ancora tutto il nostro rispetto; perocchè dipendono da un sistema che lo Stato non può certo riconoscere, ma non sappiamo ancora in fin dei conti qual sia per avventura, fra l'uno e l'altro il miglior modo di comprendere la destinazione dell'uomo e della umanità: credo, ripeto, che esercitando la repressione lo Stato debba procedere verso questi funzionari con quel rispetto che risponda alla coscienza delle popolazioni. Non vorrei mai che fosse lesa la loro dignità personale: non li chiamerei davanti ad un Pretore, nè davanti a un tribunale civile. Per questi reati vorrei che fosse chiamata a decidere una delle

più elevate magistrature del Regno, e che le loro sentenze fossero improntate del carattere che conviene a questo genere di reati.

Queste sentenze dovrebbero essere sempre ragionate con questi criteri: « voi ministri del culto avete una gran missione; ma siete in errore e tradite il vostro ministero, quando prendete a combattere lo Stato e le sue libere istituzioni. »

La prima pena dunque che infliggerei sarebbe niente altro che la censura: così procedendo, non si convincerebbero certo i vescovi, ma sarebbe innanzi tutto edificata la coscienza dei popoli. Quanto poi il vescovo fosse recidivo, non applicherei la multa (pena volgare), applicherei il sequestro di una parte dei redditi per mezzo di ritenuta sulla rendita iscritta nel libro del debito pubblico, e spettante alle mense. Non manderei mai gli uscieri all'episcopato per procedere alla esecuzione sui mobili.

E finalmente dato per impossibile che un procedimento solenne, una censura solenne, inflitta per organo di una delle più elevate magistrature del Regno: che un sequestro di parte dei redditi, anche ripetuto, non bastassero, io non deverrei mai alla prigionia, alla detenzione, no: l'esilio e niente altro.

La destituzione di questi funzionari dal loro ufficio non appartiene allo Stato, ma allo Stato appartiene dichiarare decaduti dal diritto di cittadinanza ed esiliare individui, che si mettessero in perpetua ostilità collo Stato per obbedienza ad una potestà straniera, nemica dello Stato e delle sue libere istituzioni.

L'esilio è una pena che, a giusta ragione, non è applicata ai delinquenti ordinari, perchè gli Stati non si debbono scambiare i loro ladri rispettivi (*ilarità*), ma trattandosi di funzionari che, se nocciono, nello Stato in cui sono rivestiti, ed abusano, di cariche religiose, non nuoceranno più quando sono in condizione privata, e in territorio straniero, l'esilio è la vera pena che conviene alla loro colpa.

Domando scusa, o Signori, se ho esposte le mie idee sulle relazioni dello Stato col governo ecclesiastico in fatto di legislazione penale. Se i miei pensieri non piaceranno alle poche divinità del Senato, mi permettano che io dica allora in cuor mio:

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco: riunione in Comitato segreto per la discussione del bilancio dell'interno del 1874 e del bilancio del 1875.

Alle due: seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6).